

Alberto Dell'Atti

**IL RENDICONTO FINANZIARIO
NELL'AMBITO
DELL'INFORMAZIONE
SOCIETARIA**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

**PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI**

**IL RENDICONTO FINANZIARIO
NELL'AMBITO DELL'INFORMAZIONE SOCIETARIA**

di ALBERTO DELL'ATTI

1. Premessa.

Le azioni poste in essere dalle aziende nell'ambiente in cui operano e dal quale subiscono i relativi mutamenti, impongono l'esigenza primaria di fornire, verso tutti coloro che sono interessati alle vicende aziendali, adeguate informazioni in merito alle scelte poste in essere e ai risultati conseguiti.

In tal senso, il ruolo della comunicazione aziendale può considerarsi un prodotto che, se adeguatamente gestito, produce effetti positivi in termini di creazione e diffusione di valore (Di Cagno, 2011; Dezzani, Pisoni, Puddu, 2001; Melis, 2013; Paolone, De Luca, 2011).

A tal proposito, il bilancio riveste una funzione propriamente conoscitiva, con modalità formative proprie dell'interpretazione economica dei fatti aziendali e nel rispetto del principio della neutralità, ossia senza favorire particolari interessi che non coincidano con l'interesse dell'impresa.

Con l'approvazione del D. Lgs. n. 139/2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), il legislatore ha inteso rafforzare il ruolo che il bilancio d'esercizio assume nell'ambito della funzione informativa, introducendo alcune novità nell'ambito della normativa civilistica (Capodaglio, Semprini, Stoilova Dangarska, 2016; Sottoriva, 2015).

Tra queste:

- la modifica dell'art. 2423 c.c. che ha reso obbligatoria la redazione del *rendiconto finanziario* per tutte le società a base capitalistica, ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.) e le micro-impresе (art. 2435-*ter* c.c.). Ne consegue che il rendiconto finanziario diviene parte integrante del bilancio, al pari dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

- l'introduzione dell'art. 2425-ter c.c. che definisce la funzione del rendiconto finanziario.

In tal modo il legislatore, aderendo ai principi contabili internazionali, ha ampliato la funzione tipica del bilancio, estendendo l'obbligo di informazione ai flussi finanziari generati dalla gestione nell'arco dell'esercizio (Adamo, 2004) ⁽¹⁾.

In particolare, l'art. 2425-ter c.c. così recita: « *Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci* ».

Dalla lettura della citata norma appare evidente la volontà del legislatore di illustrare solo la funzione del rendiconto finanziario, senza preoccuparsi di definirne un contenuto seppur minimo. Né vi è alcun riferimento alla tipologia di rendiconto da utilizzare, lasciando evidentemente intendere che il redattore del bilancio deve necessariamente avvalersi dei principi contabili nazionali e internazionali, rispettivamente l'OIC 10 (*Rendiconto finanziario*) e lo IAS 7 (*Statement of cash flow*) ⁽²⁾.

Il presente lavoro, pertanto, mira ad evidenziare l'importanza del ruolo del rendiconto finanziario nell'ambito dell'informativa di bilancio, nonché il contenuto e l'impostazione logica da seguire ai fini della sua redazione, anche alla luce delle indicazioni contenute nei principi contabili.

2. La funzione del rendiconto finanziario.

Come si avrà modo di esplicitare in seguito, il citato art. 2425-ter c.c. fa emergere la duplice funzione del rendiconto finanziario, ossia, da un lato esso riporta l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide (all'inizio e alla fine dell'esercizio), dall'altro lato rappresenta i flussi finanziari generati dalla gestione nell'arco dell'esercizio afferenti a tre aree fondamentali:

- *attività operativa* ⁽³⁾;
- *attività di investimento*;

⁽¹⁾ A tal proposito, si rammenta che il bilancio d'esercizio è un documento informativo, i cui fruitori sono tutti portatori di interesse, sia interni (soci e amministratori), sia esterni (finanziatori, clienti, fornitori, dipendenti, l'Erario, gli organismi di vigilanza, ecc.).

⁽²⁾ Si ricorda che, in materia di rendiconto finanziario, l'OIC 10 (emanato nel 2014) ha sostituito le indicazioni contenute nell'OIC 12 (*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*). Com'è noto, il 22/12/2016 è stata pubblicata la nuova versione dell'OIC 10, la cui applicazione è prevista per i bilanci con esercizio avente inizio dal 1/1/2016 o in data successiva.

⁽³⁾ Da un punto di vista strettamente terminologico, il legislatore, così come la nuova versione dell'OIC 10, aderendo allo IAS 7, ha sostituito il termine « *gestione reddituale* » con quello di « *attività operativa* », comprendendo in essa quelle operazioni connesse all'acquisizione, produzione e vendita di beni e servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie e ad operazioni purché non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento.

— *attività di finanziamento, indicando distintamente le operazioni avvenute con i soci.*

Al fine di comprendere l'importanza del rendiconto finanziario, è sufficiente ricordare che lo stato patrimoniale fornisce, tra le altre, informazioni inerenti il totale degli impieghi effettuati ed il totale delle fonti di finanziamento affluite da più parti all'impresa, ma ad una certa data, ossia al momento della chiusura del periodo amministrativo. Tuttavia, si tratta di un'informazione che obiettivamente presenta i suoi limiti, poiché esso fornisce una rappresentazione statica di una situazione che, invece, è in continuo movimento.

In altre parole, la « condizione statica » richiama il concetto di « fondo di valori », pertanto, lo stato patrimoniale rappresenta grandezze *fondo*, ma non fornisce alcuna informazione circa l'analisi dinamica dei flussi intervenuti (nell'arco del periodo amministrativo considerato) con riferimento ad un dato fondo ⁽⁴⁾.

Ne consegue che, ai fini di una più adeguata e puntuale analisi della situazione finanziaria, le indagini sulle posizioni *stock* devono essere completate con altrettante indagini sui flussi finanziari.

In tal senso, il *rendiconto finanziario* è lo strumento idoneo a fornire le informazioni sulle variazioni (flussi) avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali (*stock*) e sulle cause che sono all'origine (Coda, 1991; Ferrarese, 2016; Teodori, 2009).

Esso, infatti, contiene le informazioni circa le cause sottostanti che, in un dato periodo amministrativo, hanno generato la variazione di grandezze finanziarie e monetarie critiche per l'azienda (fondi liquidi), ai fini del raggiungimento della condizione di economicità che, a sua volta, costituisce il presupposto per il raggiungimento dell'obiettivo della creazione di valore (Allini, 2005; Riva, 2001).

In altre parole, il rendiconto finanziario rappresenta una sorta di collegamento tra due stati patrimoniali ed evidenzia le variazioni manifestatesi negli investimenti e nei finanziamenti, nonché le ragioni sottostanti. Esso costituisce un efficace strumento di analisi sulla base del quale poter esprimere un giudizio compiuto sulle scelte di investimento e di finanziamento operate dall'azienda, anche ai fini della verifica della compatibilità tra le condizioni di equilibrio economico e quelle di equilibrio finanziario.

È opportuno evidenziare che, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 139/15, il codice civile, pur non rimandando esplicitamente alla redazione del rendiconto finanziario, enunciava i principi di carattere generale che sottolineavano l'importanza di tale strumento (Brunetti, Sostero, 1994),

(4) Le grandezze « fondo » (o *stock*) sono elementi o aggregati di elementi del capitale di funzionamento riferiti ad un determinato momento temporale (per esempio, disponibilità liquide, crediti, debiti, capitale circolante netto, ecc.). Mentre la grandezza « flusso », che esprime il concetto di dinamicità correlata all'attività d'impresa, è la variazione incrementativa o diminutiva prodotta tra due esercizi consecutivi del valore del fondo.

Gli stessi principi contabili nazionali (OIC 12) esprimevano l'opportunità di inserire tale prospetto nella nota integrativa, anche se si riteneva che la mancanza dello stesso non avrebbe compromesso il rispetto della clausola generale del bilancio, ossia la rappresentazione chiara, veritiera e corretta delle risultanze gestionali.

Così come la prassi contabile, tenuto conto della rilevanza delle informazioni contenute nel rendiconto finanziario, ha sempre giustificato la sua omissione solo nel caso di aziende che dal punto di vista amministrativo risultano poco organizzate a causa delle loro ridotte dimensioni.

Dall'altro canto, il rendiconto finanziario, come è noto, ha da sempre assunto un ruolo fondamentale nel modello di bilancio internazionale, relativamente al quale esso è parte integrante.

In considerazione della rilevanza delle informazioni fornite dal rendiconto finanziario, l'OIC 10 (nella versione ante dicembre 2016) si limitava a raccomandarne la redazione, ma è evidente che tale previsione, alla luce sia della nuova norma civilistica, sia dell'OIC 10 attualmente in vigore, è da intendersi superata ⁽⁵⁾.

Ciò precisato, il rendiconto finanziario non si limita ad evidenziare le variazioni periodiche (definite flusso complessivo) di grandezze finanziarie *stock*, misurate all'inizio ed alla fine del periodo considerato, ma va oltre, nel senso che esso mira a far comprendere l'entità e le cause che hanno determinato i flussi elementari (o flussi analitici) che a loro volta compongono il flusso complessivo della grandezza analizzata. Sono, infatti, i flussi analitici (o i flussi di categorie omogenee) a spiegare la motivazione alla base della variazione (in aumento o in diminuzione) complessiva delle grandezze finanziarie analizzate. In altri termini, il rendiconto finanziario è in grado di far capire come si è determinata una variazione nella struttura finanziaria aziendale (in termini migliorativi o peggiorativi), fornendone le motivazioni analitiche, in termini di flussi finanziari generati dalla gestione operativa, dalla gestione degli investimenti e dalla gestione delle fonti di finanziamento. In tal modo, esso permette di esprimere un giudizio più approfondito sulla politica di finanziamento intrapresa dall'azienda (compreso l'autofinanziamento) e su quella d'investimento attuata in un determinato periodo di tempo, nonché sull'adeguatezza di entrambe e della loro combinazione.

Va da sé che la conoscenza delle cause (reddituale, patrimoniale o finanziaria) che sono all'origine dei flussi finanziari consente di analizzare la gestione aziendale, ossia la capacità dell'impresa di produrre o meno risorse finanziarie attraverso lo svolgimento dell'attività caratteristica, e quindi

⁽⁵⁾ Come è noto, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 139/15, il codice civile non prevedeva alcun obbligo di redazione del rendiconto finanziario, né tanto meno i principi contabili nazionali. Tuttavia, a differenza dell'OIC 12 che sottolineava l'opportunità di redigere il rendiconto finanziario, l'OIC 10, già nella prima versione, ne evidenziava la necessità, onde consentire al lettore del bilancio di valutare compiutamente il grado di solvibilità e di liquidità dell'impresa. Oggi l'obbligo del rendiconto finanziario è espressamente previsto dall'OIC 10 in vigore.

generare autofinanziamento, ovvero se la situazione finanziaria è legata a decisioni di tipo non corrente relative, ad esempio, all'accensione o al rimborso di finanziamenti, all'investimento o al disinvestimento di beni, nonché ad operazioni di variazione del capitale proprio.

Si ricorda, inoltre, che nel prospetto di rendiconto devono essere riportati i valori riferiti all'esercizio considerato e quelli relativi all'esercizio precedente. Ciò permette di effettuare una comparazione al fine di evidenziare le tendenze in atto sulla capacità dell'azienda di generare flussi di cassa dall'attività di produzione economica, sull'intensità dei processi di investimento realizzati a sostegno della struttura produttiva e sull'entità e composizione delle fonti di finanziamento provenienti da terzi o dai soci.

3. Le indicazioni contenute nell'OIC 10.

L'OIC 10 contiene una serie di indicazioni atte a facilitare il compito del redattore del bilancio nella predisposizione del rendiconto finanziario.

3.1. Eliminazione del CCN.

Rispetto alle indicazioni contenute nell'OIC 12, che prevedeva tre schemi di rendiconto, ossia uno in termini di *capitale circolante netto* (CCN), e gli altri due in termini di liquidità, con l'introduzione dell'OIC 10 (Fornaciari, 2015; Pisoni, Devalle, Rizzato, 2015):

a) è stato eliminato il CCN come risorsa finanziaria di riferimento, in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata nella prassi e, peraltro, non contemplata dai principi contabili internazionali;

b) si è proceduto alla razionalizzazione degli schemi di rendiconto, prevedendone solo uno in termini di liquidità, ciò per evitare confusione e favorire la comparabilità dei bilanci, in linea con quanto previsto dallo IAS 7 ⁽⁶⁾.

3.2. Disponibilità liquide.

In coerenza con quanto prevede l'OIC 14, le *disponibilità liquide* sono rappresentate da: « *depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa, compresi quelli espressi in valuta estera* ».

3.3. Categorie di flussi finanziari.

In merito alle categorie di flussi finanziari, l'OIC 10 sottolinea l'impor-

⁽⁶⁾ Tuttavia, è possibile modificare lo schema di rendiconto indicato dall'OIC 10, qualora sia necessario fornire una più chiara rappresentazione della situazione finanziaria della società.

tanza dei flussi finanziari generati dalla gestione aziendale nelle tre aree di riferimento, ossia:

- quelli derivanti dall'*attività operativa*, in quanto esso rappresenta l'anello di congiunzione tra l'aspetto economico e l'aspetto finanziario. Inoltre, consente di comprendere come l'andamento economico della gestione si riflette sulla dinamica finanziaria dell'impresa. In tale area, confluiscono sostanzialmente i flussi finanziari derivanti da quelle operazioni che sono riconducibili all'acquisizione, trasformazione, amministrazione e vendita dei beni o servizi;
- quelli derivanti dall'*attività di investimento*, in quanto permette di analizzare le uscite di risorse finanziarie destinate all'investimento in fattori della produzione atti a produrre ricavi negli esercizi futuri, così come le entrate di risorse finanziarie derivanti da attività di disinvestimento;
- quelli derivanti dall'*attività di finanziamento*, in quanto esso consente di analizzare le dinamiche relative alle disponibilità liquide incassate o corrisposte a titolo di capitale di rischio o di capitale di debito.

La distinzione dell'attività aziendale nelle suddette aree ha come obiettivo principale quello di evidenziare il passaggio dalla gestione « dinamica » reddituale a quella « statica » patrimoniale. L'intento, pertanto, è quello di comprendere se, e in che modo, i flussi prodotti dalla gestione operativa si sono concretamente tramutati in flussi finanziari (ed ancor più monetari) in uscita (come impieghi) ed in entrata (come fonti) (7).

3.4. Flussi finanziari di interessi e dividendi.

Al fine di migliorare la comparabilità dei dati riportati nel rendiconto e nel contempo garantire una maggiore semplificazione, si è proceduto alla eliminazione di alcune soluzioni contabili (alternative tra loro) previste nel precedente OIC 12.

Invero, l'OIC 10 prevede che:

- gli *interessi incassati* e quelli *pagati* devono essere riportati in maniera distinta tra i flussi finanziari dell'attività operativa, tranne nel caso in cui essi si riferiscano direttamente ad attività di investimento o ad attività di finanziamento. Invero, molto spesso non è agevole distinguere se l'indebitamento su cui maturano gli interessi si riferisca al finanziamento di una specifica attività, in quanto, in genere, esso riguarda la generale attività aziendale (si pensi agli interessi passivi maturati su uno scoperto di conto corrente). Per tale motivo, salvo particolari eccezioni, gli interessi sono classificati nell'attività

(7) Al fine di garantire l'esatta collocazione dei flussi finanziari nelle tre aree di gestione è fondamentale tenere in considerazione la tipologia di attività svolta dall'impresa. Invero, un'azienda operante nel settore manifatturiero presenta delle connotazioni tali da contraddistinguere da un'azienda operante nel settore della distribuzione o nel settore finanziario.

operativa in quanto partecipano alla formazione del risultato economico dell'esercizio;

- i *dividendi incassati* derivanti dal possesso di partecipazioni e quelli *pagati* correlati ai finanziamenti acquisiti a titolo di « capitale proprio » devono essere riportati, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.

È da sottolineare, infine, che non sono possibili compensazioni di partite.

3.5. Flussi finanziari delle imposte.

Al pari di quanto prevede lo IAS 7, l'OIC 10, per motivi di comparabilità e semplificazione, stabilisce la classificazione delle imposte nell'area operativa.

In merito a ciò, è bene precisare che le imposte sul reddito derivano da operazioni che danno origine a flussi finanziari inerenti l'attività operativa, l'attività di investimento e quella di finanziamento. Tuttavia, l'allocazione delle imposte nelle tre aree può risultare particolarmente ardua ed arbitraria, per tale motivo appare più corretto inserire i flussi finanziari relativi alle imposte nell'area operativa in modo distinto.

3.6. Operazioni in valuta estera.

Le operazioni in valuta estera devono essere stimate nel momento in cui si realizza il reale flusso finanziario, ovvero all'atto dell'effettivo pagamento o incasso. A tal proposito, il tasso di cambio da considerare è quello che si registra al momento della generazione del flusso finanziario. Ne consegue che, gli eventuali utili o perdite non realmente realizzati devono essere stornati dal risultato dell'esercizio, atteso che non costituiscono, rispettivamente, ricavi e costi di natura monetaria.

In merito all'allocazione nel prospetto di rendiconto degli utili o delle perdite, si dovrà tenere conto della loro natura, ossia se essi sono riconducibili alle tre aree della gestione ⁽⁸⁾.

3.7. Operazioni relative a prodotti derivati.

Le operazioni relative a strumenti finanziari derivati (future, swap, ecc.) che producono flussi finanziari in entrata o in uscita rientrano nell'attività di investimento. Inoltre, qualora uno strumento finanziario derivato ha una funzione di copertura, i relativi flussi sono rappresentati, anche se in maniera

⁽⁸⁾ Ad esempio, gli utili su cambi derivanti da operazioni di compravendita effettuate con l'estero troveranno collocazione nella gestione reddituale, mentre quelli derivanti da operazione di investimenti in valuta estera vanno nell'attività finanziaria.

distinta, nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto (si pensi ad un finanziamento di medio-lungo termine).

3.8. Operazioni relative alla cessione o acquisto di rami di azienda.

Tali operazioni sono assimilate alle operazioni di acquisto o di cessione di società controllate. A tal proposito, è utile evidenziare che i flussi derivanti dall'acquisizione o cessione di ramo di azienda interessano la gestione degli investimenti. In un'ottica di flussi finanziari, le attività e le passività trasferite devono essere sommate alle attività e passività della società cessionaria, ma al netto delle disponibilità liquide. In calce al rendiconto, la società deve indicare la parte dei corrispettivi totali pagati o ricevuti, la parte dei corrispettivi consistenti in disponibilità liquide, l'ammontare delle disponibilità liquide acquisite o cedute mediante l'operazione di acquisto o cessione del ramo di azienda, il valore contabile delle attività e delle passività acquisite o cedute. Anche per questa tipologia di operazioni è fatto divieto di compensazioni di partite tra partite contabili correlate ad operazioni di acquisto e quelle correlate ad operazioni di cessione.

3.9. Operazioni non monetarie.

Le operazioni non monetarie non influiscono sulle disponibilità liquide nette, sebbene esse hanno un impatto sulla struttura patrimoniale della società. Pertanto, atteso che il rendiconto finanziario ha il compito di evidenziare i flussi finanziari, tali operazioni si considerano escluse.

4. Il prospetto di rendiconto finanziario in termini di fondi liquidi: i flussi della gestione operativa e i flussi della gestione extra operativa.

Il prospetto del rendiconto finanziario, così come previsto dall'OIC 10, si presenta in forma scalare ⁽⁹⁾.

Come già ricordato, il rendiconto finanziario deve rappresentare l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide (all'inizio e alla fine dell'esercizio), nonché indicare i flussi finanziari generati dalla gestione nell'arco dell'esercizio afferenti alle tre aree citate. La somma algebrica dei flussi finanziari generati all'interno di ciascuna area determina il *cash flow*

⁽⁹⁾ Le categorie precedute con le lettere maiuscole e i subtotali preceduti dai numeri arabi non possono essere raggruppati. Inoltre, è possibile aggiungere ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli già previsti negli schemi dell'OIC 10 qualora sia necessario fornire con maggiore chiarezza e correttezza la situazione finanziaria della società.

totale, ossia la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell'esercizio considerato.

Come ricordato in precedenza, il flusso finanziario della *gestione operativa* comprende generalmente i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e vendita dei beni e servizi, nonché gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento.

Pertanto, nella gestione reddituale rientrano le operazioni che danno luogo ai ricavi e i correlativi costi.

Ciò precisato, la determinazione del flusso generato dalla gestione reddituale può avvenire ricorrendo a due metodi alternativi tra loro, ossia (Marcon, 2016, Melis, Congiu, 2015):

a) il **metodo indiretto**, mediante rettifica del risultato economico dell'esercizio;

b) il **metodo diretto**, evidenziando i flussi finanziari.

Si tratta di due metodologie che, ovviamente, conducono al medesimo risultato, anche se espongono differenti dettagli informativi. La differenza tra i due metodi, infatti, risiede nella diversa riclassificazione delle voci relative all'attività operativa.

Il *metodo diretto* pone maggiormente in evidenza le classi di entrate ed uscite di cassa. Per cui il rendiconto redatto con tale metodo si rivela di forte impatto, poiché fornisce un'immediata informazione circa la situazione degli incassi e dei pagamenti.

Tuttavia, tale metodo implica che l'azienda sia dotata di un impianto contabile impostato in modo tale da estrapolare più agevolmente i dati necessari.

Dall'altro lato, il *metodo indiretto*, maggiormente utilizzato nella prassi contabile, consente di meglio evidenziare il passaggio dai flussi reddituali a quelli finanziari partendo proprio dal risultato netto d'esercizio sino a giungere al flusso finanziario complessivo generato dalla gestione.

A differenza del primo metodo, che come ricordato richiede un impianto contabile appositamente organizzato, il metodo indiretto è più immediato, in quanto risulta più agevole l'estrapolazione dei dati necessari.

METODO DIRETTO

Con il metodo diretto il flusso della gestione reddituale è determinato sommando algebricamente:

- (+) Incassi da clienti
- (+) Altri incassi
- (-) Pagamenti a fornitori per acquisti
- (-) Pagamenti a fornitori per servizi
- (-) Pagamenti al personale
- (-) Altri pagamenti
- (-) Imposte sul reddito pagate

- (+) Interessi incassati (-) Interessi pagati
- (+) Dividendi incassati

Il risultato che si ottiene è:

Flusso finanziario della gestione operativa (A)

METODO INDIRETTO

Con il metodo indiretto l'utile (o la perdita) dell'esercizio risultante dal conto economico deve essere:

- rettificato in senso positivo dai costi che non attengono le gestione reddituale (imposte dell'esercizio, oneri finanziari, minusvalenze da alienazione, ecc.);
- rettificato in senso negativo dai ricavi che non attengono le gestione reddituale (proventi finanziari, dividendi, plusvalenze da alienazione, ecc.).

Il risultato che si ottiene è:

1. Utile (o perdita) prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, plusvalenze e minusvalenze da cessione ⁽¹⁰⁾.

Immediatamente dopo devono essere portati in aumento dell'utile i cosiddetti costi non monetari, ossia gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi, le svalutazioni per perdite durevoli di valore, le altre rettifiche di elementi non monetari. Mentre vanno portati in diminuzione eventuali ricavi non monetari, quali, ad esempio, i costi capitalizzati (lavori interni).

Il risultato che si ottiene è:

2. Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN

Devono poi essere sommati algebricamente:

- (+) Decremento, (-) Incremento delle rimanenze
- (+) Decremento, (-) Incremento dei crediti vs clienti
- (+) Incremento, (-) Decremento dei debiti verso fornitori
- (+) Decremento, (-) Incremento dei ratei e risconti attivi
- (+) Incremento, (-) Decremento dei ratei e risconti passivi
- (+/-) altre variazioni del capitale circolante netto

Il risultato che si ottiene è:

⁽¹⁰⁾ Il valore che si ottiene altro non è che il *risultato operativo* a cui sono stati sottratti i ricavi non monetari ed aggiunti i costi non monetari, al fine di ottenere il flusso prodotto dalle operazioni facenti parte della macroclasse del CCN.

3. Flusso finanziario dopo delle variazioni di CCN

Infine, vanno sommati algebricamente i flussi derivanti da « Altre rettifiche »:

- (+) Interessi incassati (-) Interessi pagati
- (-) Imposte sul reddito pagate
- (+) Dividendi incassati
- (-) Utilizzo di fondi

Il risultato che si ottiene è:

3. Flusso finanziario della gestione operativa (A)

Una volta determinato il flusso della gestione operativa con i due metodi sopra indicati, si determina il **flusso finanziario derivante dall'attività di investimento**, ossia:

Immobilizzazioni materiali:

- (-) Investimenti (+) Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali:

- (-) Investimenti (+) Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie:

- (-) Investimenti (+) Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate:

- (-) Investimenti (+) Disinvestimenti

(-) Acquisto o (+) Cessione di rami d'azienda al netto di disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

Così come si procede alla determinazione **flusso finanziario derivante dall'attività di finanziamento**, tenendo distinti i mezzi propri dai mezzi di terzi, ossia:

Mezzi di terzi

- (+) Incremento, (-) Decremento debiti a breve verso banche
- (+) Accensione di finanziamenti
- (-) Rimborso di finanziamenti

Mezzi propri

- (+) Aumento di capitale a pagamento
- (-) Rimborso di capitale
- (+) Cessione (-) Acquisto di azioni proprie
- (-) Dividendi e acconti su dividendi pagati

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Il risultato finale è:

**INCREMENTO (DECREMENTO) DI DISPONIBILITÀ LIQUIDE
(A+/-B+/-C)**

EFFETTO CAMBI SULLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

DISPONIBILITÀ LIQUIDE al 01/01/n

DISPONIBILITÀ LIQUIDE al 31/12/n

Le disponibilità liquide devono risultare separate tra depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa

Appare evidente che lo schema di rendiconto evidenzia una differenza solo nella parte attinente l'area operativa, a seconda che si utilizzi il metodo diretto o indiretto, mentre risulta identico con riferimento all'area degli investimenti e a quella dei finanziamenti.

5. L'analisi dei risultati.

Come più volte ribadito, il rendiconto finanziario permette di ottenere maggiori informazioni in merito ai flussi finanziari generati dalla gestione nell'arco dell'esercizio considerato. Pertanto, esso è uno strumento idoneo a svolgere un'analisi più approfondita in tal senso.

Il *cash flow totale* scaturisce dalla somma algebrica dei flussi generati nell'area operativa (A), in quella di investimento (B) ed in quella finanziaria (C) e, quindi, dalla sommatoria algebrica tra il *cash flow reddituale* (o *cash flow operativo*) e il *cash flow extra-reddituale* (o *cash flow extra-operativo*). Quest'ultimo, infatti, è dato dal *cash flow* derivante dall'attività di investimento e dal *cash flow* derivante dall'attività finanziaria (Teodori C., *La costruzione e l'analisi dei flussi finanziari e monetari. Il rendiconto finanziario*, Giappichelli, Torino, 1994).

Di seguito si riporta la seguente tabella ⁽¹¹⁾:

	CASH FLOW REDDITUALE	CASH FLOW EXTRA-REDDITUALE	CASH FLOW TOTALE
1	+	+	+
2	+	-	+/-
3	-	+	+/-

⁽¹¹⁾ Lo schema è stato desunto da: Fondazione Nazionale dei Commercialisti, documento del 28/02/2015, « *Il rendiconto finanziario e l'informativa di bilancio* ».

	CASH FLOW REDDITUALE	CASH FLOW EXTRA-REDDITUALE	CASH FLOW TOTALE
4	-	-	-

In essa, sono rappresentate quattro possibili fattispecie in ordine crescente di complessità aziendale. Dalla n. 1 che è la situazione ottimale, alla n. 4 che, al contrario, è rappresentativa di una situazione aziendale decisamente compromessa.

La prima ipotesi è sintomatica di un'azienda in equilibrio, in quanto dimostra la capacità della stessa di produrre flussi finanziari non solo attraverso lo svolgimento dell'attività operativa, e quindi denota una capacità di autofinanziamento, ma anche attraverso l'attività extra-operativa, sia che essi derivino da operazioni di investimento e/o da operazioni di finanziamento.

Appare evidente che anche tale situazione può avere delle connotazioni differenti, in quanto la condizione ottimale, quella cioè che è indicativa di una maggiore solidità aziendale, sarebbe quella di una prevalenza dei flussi di tipo operativo rispetto a quelli di tipo extra-operativo.

La seconda ipotesi, invece, evidenzia un flusso finanziario positivo generato dalla gestione operativa, ed un flusso finanziario negativo originato dall'attività extra-operativa. Ovviamente, il risultato finale in termini di cash flow totale può rivelarsi positivo o negativo a seconda della prevalenza del primo sul secondo e viceversa. Tale fattispecie è molto diffusa in ambito aziendale, in quanto accade spesso che l'area extra-operativa, ed in particolare quella finanziaria, assorba le risorse generate dalla gestione caratteristica. È evidente che il problema emerge allorquando l'area extra-operativa assorbe interamente le risorse finanziarie di tipo operativo. Ma anche in questo caso occorre individuare le cause sottostanti, in quanto se tale assorbimento scaturisce dal manifestarsi di una minusvalenza da alienazione, quindi da un evento occasionale, sarà certamente meno grave rispetto al caso in cui l'erosione del flusso di tipo operativo sia dovuto a motivazioni strettamente finanziarie, quali, ad esempio, il pagamento di oneri finanziari.

La terza ipotesi è sintomatica di una situazione certamente meritevole di più attenzione, in quanto ad un flusso di tipo operativo negativo si contrappone un flusso extra-operativo positivo. Anche in questo caso, come in quello visto in precedenza, il cash flow totale potrà risultare positivo o negativo in funzione dell'entità dei due flussi. Tale fattispecie, tuttavia, è indicativa dell'incapacità dell'azienda di produrre risorse finanziarie attraverso l'attività operativa, quindi mancanza di autofinanziamento. È evidente che occorre approfondire le informazioni che ne derivano, in quanto è necessario capire se l'eliminazione di inefficienze gestionali permette all'azienda di produrre ricchezza in maniera congrua.

Ove tale situazione di squilibrio dovesse permanere, prima o poi lo

squilibrio di tipo economico si rifletterà negativamente su quello patrimoniale-finanziario, generando così uno squilibrio complessivo.

L'ultima ipotesi è decisamente quella più grave e spesso irreversibile, in quanto i flussi generati dalla gestione operativa e non sono entrambi negativi. Ciò dimostra che è venuto meno l'equilibrio aziendale nel suo complesso. In tale situazione qualunque intervento può dimostrarsi tardivo ed inefficace, in quanto le inefficienze gestionali hanno talmente pervaso il sistema aziendale da renderlo insensibile a qualunque tentativo di risanamento (Dell'Atti, 2016).

Pertanto, l'unica soluzione volta ad evitare un ulteriore depauperamento del patrimonio aziendale è quella della immediata cessazione dell'attività, con la conseguente cessione o liquidazione del complesso aziendale.

6. Conclusioni.

Dal presente lavoro emerge con tutta evidenza l'utilità del rendiconto finanziario nell'ambito di quella che è la funzione tipica del bilancio d'esercizio.

Ovviamente le informazioni che se ne traggono devono essere poste in correlazione con quelle desumibili dagli altri documenti che costituiscono il bilancio, ossia lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Non solo, ma dette informazioni devono poi essere ulteriormente integrate con quelle ottenibili dagli altri strumenti che costituiscono il sistema informativo aziendale (piani e programmi, contabilità industriale, controllo di gestione, ecc.)

Si tratta di strumenti che implicano una certa conoscenza e consapevolezza da parte degli utilizzatori, al fine di comprendere non solo la loro funzionalità, ma anche le loro potenzialità (JAEDICHE, SPROUSE, 1977). In primo luogo la consapevolezza deve risiedere all'interno dell'azienda, ossia in coloro che esercitano il potere decisionale, per poi investire i terzi, ossia tutti coloro che a vario titolo sono interessati a conoscere le dinamiche gestionali (Garegnani, 2009).

All'interno di tali strumenti, il rendiconto finanziario assume una notevole importanza, in quanto consente di conoscere le dinamiche finanziarie dell'azienda che, diversamente, non potrebbero essere desunte da altre fonti informative.

L'indagine circa la capacità dell'azienda di soddisfare condizioni di gestione atte a raggiungere l'equilibrio complessivo, in termini sia economici sia finanziari, presuppone quindi l'implementazione di una pluralità di strumenti, ognuno dei quali è in grado di fornire informazioni specifiche e, in una visione di insieme, consentire di ottenere un quadro complessivo circa l'andamento aziendale.

Il rendiconto finanziario, che come ricordato è stato reso obbligatorio con

il D. Lgs. n. 139/15, diviene, quindi, parte integrante del bilancio, estendendo in tal modo l'informazione anche ai flussi finanziari generati dalla gestione relativamente al periodo amministrativo considerato.

Ne consegue che il bilancio d'esercizio rivela una più stringente efficacia informativa sulla situazione finanziaria dell'impresa e riesce, meglio degli altri documenti che lo compongono, ad esprimere la capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni con mezzi finanziari derivanti dalla complessiva attività gestionale.

Bibliografia

- ADAMO S., *L'informazione di bilancio delle società non quotate e la modernizzazione delle direttive contabili*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 4, Giuffrè, Milano, 2004.
- ALLINI A., *Il rendiconto finanziario*, in GIORNETTI A., *I principi IAS/IFRS in Italia*, Giuffrè, Milano, 2005.
- BRUNETTI G., SOSTERO U., « *Il rendiconto finanziario alla luce della nuova normativa del bilancio di esercizio* », in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, Giuffrè, Milano, 1994.
- CAPODAGLIO G., SEMPRINI L., STOILOVA DANGARSKA V., *Il nuovo bilancio d'esercizio*, Maggioli Ed., Santarcangelo di R., 2016.
- CODA V., *Il rendiconto finanziario*, in AA.VV., *Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d'impresa*, Etas Libri, Milano, 1991.
- DELL'ATTI A., *Crisi d'impresa: strumenti di diagnosi e strategie di risanamento*, in AA.VV., *Il concordato con riserva*, Edicusano, Roma, 2016.
- DEZZANI F., PISONI P., PUDDU L., *Il bilancio*, Giuffrè, Milano, 2001.
- DI CAGNO N. (a cura di), *Il bilancio d'esercizio (normativa civilistica e principi contabili nazionali)*, Cacucci, Bari, 2011.
- FERRARESE P., *La dinamica finanziaria. Flussi e rendiconto finanziario*, in AA.VV., *L'analisi economica finanziaria di bilancio*, Giuffrè, Milano, 2016.
- FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, Documento del 28/02/2015, « *Il rendiconto finanziario e l'informativa di bilancio* ».
- FORNACIARI L., *Il rendiconto finanziario nel nuovo bilancio d'esercizio*, in Riv. Bilancio e reddito d'impresa, n. 12/2015, pag. 5 e ss.
- GAREGNANI G.M., *La rilevanza dei flussi informativi nei modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231/2001*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè, Milano, n. 2/2009.
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD, IAS 7 (*Statement of cash flow*).
- JAEDICHE R.K., SPROUSE R.T., *Flussi economici e finanziari dell'impresa*, ISEDI, Torino, 1977.
- MARCON C., *Dal bilancio civilistico ai prospetti contabili riclassificati*, in AA.VV., *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, Giuffrè, Milano, 2016.
- MELIS G., CONGIU P., *Il bilancio d'esercizio delle imprese industriali, mercantili e di servizi*, Giuffrè, Milano, 2015.
- MELIS G., *Strumenti di controllo economico e finanziario nelle imprese*, Giuffrè, Milano, 2013.
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 10 (*Il rendiconto finanziario*).

- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 12 (*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*).
- PAOLONE G., DE LUCA F., *Il bilancio d'esercizio. Principi, procedure, valutazioni*, F. Angeli, Milano, 2011.
- PISONI P., DEVALLE A., RIZZATO F., *OIC 10: la redazione del rendiconto finanziario*, in Riv. Il Fisco, n. 36/2015, pag. 3455 e ss.
- RIVA P., *La costruzione e la lettura del rendiconto finanziario per flussi di CCN e di liquidità*, in PROVASOLI A. (a cura di), *Bilancio d'esercizio*, Egea. Milano, 2001.
- SOTTORIVA C., *Il D. Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, in Riv. Le Società, n. 10/2015, pag. 1061 e ss.
- TEODORI C., *Il rendiconto finanziario, caratteristiche, ruolo informativo e interpretazione*, Giappichelli, Torino, 2009.
- TEODORI C., *La costruzione e l'analisi dei flussi finanziari e monetari. Il rendiconto finanziario*, Giappichelli, Torino, 1994.